
LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'

primo ciclo d'istruzione

-
- **Lo sfondo comune e il quadro normativo**
 - **Il PEI come strumento di progettazione e di valutazione**

Isp. Luciano Rondanini

LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

negli ultimi atti normativi

La valutazione **precede**, **accompagna** e **segue** i percorsi curricolari. Assume funzione **formativa**, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo di miglioramento continuo

Indicazioni per il curricolo -2007

...La valutazione ha per oggetto il processo di **apprendimento**, il comportamento e il rendimento scolastico.

E' espressione dell'autonomia propria della funzione docente, nella sua dimensione sia **individuale** che **collegiale**, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche.

Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare **omogeneità**, **equità**, **trasparenza**, nel rispetto del principio della libertà d'insegnamento.


Regolamento (**DPR 122/2009**)

LE COERENZE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

CRITERI DI RIFERIMENTO

OMOGENEITA'	EQUITA'	TRASPARENZA
<p>Ridurre al minimo i comportamenti individuali degli insegnanti</p> <p>COME?</p> <ul style="list-style-type: none">■ obiettivi comuni di apprendimento per le classi parallele■ tempi e modalità delle verifiche■ criteri comuni per stabilire la votazione periodica■	<p>Accrescere la conoscenza dei criteri che sottendono alla valutazione del rendimento degli alunni</p> <p>COME?</p> <p>Saper utilizzare in modo coerente il criterio assoluto, quello del progresso rispetto al sé e del riferimento al gruppo</p>	<p>Migliorare gli aspetti comunicativi della valutazione in particolare verso la famiglia</p> <p>COME?</p> <ul style="list-style-type: none">■ assicurare tempi adeguati di presentazione degli esiti conseguiti■ evitare incontri e colloqui frettolosi (modello sportello di pagamento)

LA COSTRUZIONE DELLA COLLEGIALITA'



LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'

la storia

“...La frequenza di classi comuni non implica il raggiungimento di mete culturali comuni.

Lo stesso criterio di valutazione dell'esito scolastico deve perciò fare riferimento al **grado di maturazione dell'alunno**, sia **globalmente** sia **a livello degli apprendimenti realizzati**”

(Relazione Falcucci, 1975)

“Capacità e merito degli alunni con disabilità vanno valutati secondo parametri peculiari, adeguati alle rispettive situazioni di minorazione “

(Sentenza della Corte Costituzionale 215/1987)

LA LEGGE QUADRO 104/1992

“L’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell’**apprendimento**, nella **comunicazione**, nelle **relazioni** e nella **socializzazione**” (art. 12)

La valutazione degli alunni handicappati da parte degli insegnanti è ricondotta al piano educativo individualizzato.

Si fa una precisa distinzione tra la valutazione nella scuola dell’obbligo e la valutazione nella scuola secondaria di 2° grado.

LA VALUTAZIONE DEL RENDIMENTO

art.. 318 del D Lgs 297/1994

1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte dei docenti è indicato, sulla base del **piano educativo individualizzato**, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.
2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame **corrispondenti** agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.
3. Nell'ambito della scuola secondaria superiore, per gli alunni handicappati sono consentite prove **equipollenti** e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.
4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico, comprese quelle di esame, con l'uso di ausili loro necessari.

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI
art. 318 del D.Lgs 297/1994

- **SULLA BASE DEL PEI, I DOCENTI INDICANO:**

- per quali discipline sono stati adottati particolari criteri didattici;

- quali attività integrative e di sostegno sono state svolte , anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline

- **NELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO**

- prove d'esame *corrispondenti* agli insegnamenti impartiti

- **NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO**

- prove d'esame *equipollenti*

L'ESAME DI LICENZA MEDIA

diploma o attestato

O. M. 90/2001 (art 11, comma 12)

“Il Consiglio di classe delibera se ammettere o meno agli esami di licenza media gli alunni in situazione di handicap , che possono svolgere anche prove differenziate,... sulla base del percorso formativo individualizzato

...Ove si accerti il mancato raggiungimento degli obiettivi del PEI , il CdC può decidere che l'alunno ripeta la classe o che sia comunque ammesso agli esami di licenza ,al solo fine del rilascio di un attestato di credito formativo

Tale attestato è titolo per la iscrizione e la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi”.

Visto l'art. 318 del D.leg.vo n. 297 del 16.4.94

Ai sensi dell'art. 11, comma 12 del O. M. N. 90 del 21.5.2001;

Vista l'art 5 comma b) della C. M. N.32 del 14.3.2008;

Visto l'art. 9 comma 4 del DPR 122/09;

Tenuto conto delle prove d'esame sostenute;

si rilascia

ATTESTATO DI CREDITO FORMATIVO

Conferito all'alunno _____ nato a _____ il _____ frequentante la classe terza della scuola secondaria di primo grado quale titolo per l'iscrizione e la frequenza alle classi successive, ai soli fini del riconoscimento dei crediti formativi validi anche per l'accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione.

A conclusione del percorso didattico formativo si attesta che ha acquisito le seguenti competenze:

Area	
-della comunicazione verbale e non verbale	- esprime vissuti e richieste attraverso il linguaggio verbale e non verbale;interagisce verbalmente o con altre modalità
-delle relazioni	- riconosce regole e ruoli delle persone nei vari contesti sociali;sta volentieri con gli altri, prova piacere se...
-degli apprendimenti	- osserva e memorizza particolari nei vari contesti; memorizza e applica sequenze operative; analizza immagini
-delle abilità pratiche	- esegue compiti assegnati di ordine pratico;porta a termine consegne che richiedono un impegno circoscritto; ha acquisito abilità in
-degli interessi	- manifesta particolare interesse per.....
-

Il Dirigente scolastico

Il Presidente della Commissione

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'

DPR 122/2009 art. 9

■ La valutazione degli alunni con disabilità è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del PEI ed è espressa con voto in decimi.

■ L'esame conclusivo del primo ciclo si svolge con prove differenziate, comprensive della prova nazionale, *corrispondenti* agli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.

Le prove sono adattate, ove necessario in relazione al Piano Educativo Individualizzato, a cura dei docenti componenti la commissione. Le prove differenziate hanno **valore equivalente** a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma di licenza.

* Gli alunni con disabilità sostengono le prove dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo dell'istruzione secondo le modalità previste dall'articolo **318** del decreto legislativo n. 297 del 1994.

LINEE GUIDA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'

agosto 2009

La valutazione in decimi va rapportata al P. E. I., che costituisce il punto di riferimento per le attività educative a favore dell' alunno con disabilità.

Si rammenta inoltre che la valutazione dovrà essere riferita ai processi e non solo alla prestazione.

I DOCENTI DI SOSTEGNO

I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni disabili, avendo come oggetto del proprio giudizio relativamente agli alunni disabili, i criteri di cui all'articolo 314, comma 2 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto.

DPR 122- Regolamento 2009

Gli insegnanti assegnati alle attività per il sostegno, assumendo la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano e partecipando a pieno titolo alle operazioni di valutazione periodiche e finali degli alunni della classe con diritto al voto, disporranno di registri recanti i nomi di tutti gli alunni della classe di cui sono contitolari

Linee- guida, agosto 2009

PROVE DIFFERENZIATE CORRISPONDENTI

ai sensi del

D.Lgs 297/1994- art. 318

DPR 122/2009 – art. 9

Le prove differenziate corrispondenti devono essere rapportate al PEI.

Possono essere ricondotte a tre livelli:

- Situazione di disabilità lieve
 - Situazione di disabilità media
 - Situazione di disabilità grave
-